
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2011 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Dal 1^a gennaio 2011, le aliquote contributive INPS per artigiani e commercianti sono confermate, così come previsto dalla Legge Finanziaria 2007, al 20,00 %.

Per i soggetti di età superiore a 65 anni, già pensionati INPS, tale aliquota è ridotta, a domanda, del 50 %, mentre per i coadiuvanti di artigiani e commercianti di età inferiore a 21 anni, l'aliquota contributiva è ridotta di tre punti percentuali (17%).

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla aliquota sopra indicata va sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva utile per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 207/1996.

E' opportuno ricordare, in proposito, che l'articolo 19/ter della Legge n.2/2009 (il cosiddetto "decreto anticrisi") ha ripristinato per un triennio l'indennizzo per gli esercenti attività commerciali che cessano l'attività, previsto dal decreto legislativo n. 207/1996. Questa indennità sarà erogata agli aventi diritto fino al momento della decorrenza (apertura "finestra") del trattamento pensionistico di vecchiaia e non più, come avveniva in precedenza, fino al compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 per le donne.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.

Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 per la quota eccedente il minimale di € 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di **retribuzione annua pensionabile** pari, per il 2011, all'importo di € 42.364,00.

Per i redditi superiori a € 42.364,00 annui è previsto l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Il massimale di reddito

La legge prevede anche un limite massimo di reddito, oltre il quale non è più dovuto il contributo. Il limite, detto "**massimale**", è variabile e si modifica ogni anno: per il 2011 è di € 71.737,00.

Per gli artigiani e per i commercianti che siano privi di anzianità contributiva antecedente il 1^a gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per il 2011 è di € 92.147,00.

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti per le prestazioni di maternità è confermato, per il 2011, nella misura di **€ 0,62 mensili**, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) **imprese familiari legalmente costituite**: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- ❑ 16 maggio
- ❑ 16 agosto
- ❑ 16 novembre
- ❑ 16 febbraio 2012

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito (c.d. "quote fisse");

- ❑ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.

LA TABELLA DEGLI IMPORTI DA VERSARE PER IL 2011

		ARTIGIANI		COMMERCANTI	
REDDITO DI IMPRESA		Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni	Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni
1	Da € 0 a € 14.552,00	€ 2.910,40 (20% sul minimale+7,44 ctr.maternità)	€ 2.481,28 (17% sul minimale+7,44 ctr.maternità)	€ 2.930,94 (20,09% sul minimale+7,44 ctr.maternità)	€ 2.494,38 (17,09% sul minimale+7,44 ctr.maternità)
2	Per la parte eccedente € 14.552,00 e fino a € 42.364,00	20%	17%	20,09%	17,09%
3	Per la parte eccedente € 42.364,00 e fino a € 71.737,00	21%	18%	21,09%	18,09%
	Per la parte eccedente € 42.364,00 e fino a € 92.147,00 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	21%	18%	21,09%	18,09%

Minimale 2011 fissato in € 14.552,00

